

**CONVENZIONE**

PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INERENTI IL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA (Legge regionale n. 13/2003)

**TRA**

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste, \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270 e P. IVA 02392630279)

**E**

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, di seguito denominata Veneto Agricoltura e rappresentata dal \_\_\_\_\_, con sede legale in Viale dell'Università n. 14 35020, Legnaro (PD) (C.F. 92281270287 P. Iva 05026970284).

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 2 della L.R. 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario", stabilisce che l'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

- la L.R. n. 13/2003, Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta, promuove la realizzazione di impianti arboreo-arbustivi al fine di riqualificare dal punto di vista ambientale il territorio di pianura, molto spesso sottoposto a forte pressione antropica;

- il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con L.R. n. 46/2019, mette a disposizione sul capitolo 100270 denominato "Interventi regionali per la realizzazione di boschi nella pianura veneta (art. 3, c.1, lett. a, b, c-ter, L.R. 02/05/2003 n. 13) l'importo di 450.000,00 € per l'anno 2020;

- la variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, approvata con L.R. n. 13/2020, mette a disposizione sul capitolo 104124 denominato "Contributo di gestione a Veneto Agricoltura per la realizzazione di boschi nella pianura Veneta" l'importo di 50.000,00 € per l'anno 2020;

- con DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta ha approvato il Bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di boschi nella pianura veneta, di boschi periurbani e di parchi urbani, in linea con le disposizioni della L.R. n. 13/2003;

- con il medesimo provvedimento sono state approvate le Linee Guida per la redazione dei progetti di imboscimento ed è stato confermato l'affidamento della gestione tecnica ed amministrativa degli interventi di imboscimento a Veneto Agricoltura, in forza del richiamato articolo 2 della legge istitutiva e di quanto già disposto dalla L.R. n. 13/2003;

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento a Veneto Agricoltura delle attività di gestione tecnica e amministrativa e di erogazione dei contributi dei procedimenti di cui alla DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a titolo



“Misure di sostegno alla realizzazione di boschi nella pianura veneta”, per la concessione di contributi finalizzati all’impianto di boschi di pianura, alla realizzazione e ampliamento di boschi periurbani e alla realizzazione di parchi urbani.

In particolare Veneto Agricoltura svolge le attività istruttorie, amministrative – contabili e di controllo e collaudo degli impianti dettagliate nell’Allegato A alla citata deliberazione e trasmette alla Direzione AdG FEASR e Foreste una relazione annuale sullo stato di avanzamento di tali attività, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Alla Direzione AdG FEASR e Foreste sono affidate le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla corretta esecuzione delle attività previste.

#### **Articolo 2 – Contributo**

Veneto Agricoltura e Regione convengono che, in considerazione della natura e del volume di attività stimati, il contributo a Veneto Agricoltura per l’affidamento di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto previsto all’art.6, c.1 della L.R. n. 13/2003, ammonta a 50.000,00 €.

#### **Articolo 3 – Trasferimento delle risorse**

Per il bando di cui alla DGR n. \_\_\_\_\_, gli importi di 450.000,00 € per l’erogazione degli aiuti per la realizzazione degli interventi e di 50.000,00 € di contributo in relazione alle attività assegnate, vengono trasferiti a Veneto Agricoltura all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Al momento dell’erogazione del contributo ai beneficiari, Veneto Agricoltura è tenuta a comunicare alla Direzione AdG FEASR e Foreste, mediante il decreto di ammissibilità e finanziabilità, il totale della spesa complessivamente assegnata ai beneficiari e le eventuali economie verranno destinate al finanziamento di bandi successivi.

#### **Articolo 4 – Decorrenza della convenzione**

La presente convenzione è operativa a decorrere dal giorno successivo alla stipula della stessa e mantiene validità per la durata degli interventi finanziati.

#### **Articolo 5 – Risoluzione e revoca**

Il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto qualora una delle parti incorra in un comportamento che determini:

- a. Ripetute e gravi violazioni di legge;
- b. Grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;
- c. Grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla presente convenzione.

La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l’affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.

E’ compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

#### **Articolo 6 – Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

Veneto Agricoltura, nella persona del legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR) e con le modalità definite dall’Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 08 maggio 2018, è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui Giunta regionale è titolare, nell’ambito delle attività e per le finalità indicate all’articolo 1 della presente convenzione e di quei



7e291bdb



trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati, per iscritto, nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.

“Responsabile esterno del trattamento” è un soggetto “esterno” all'Amministrazione regionale (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), che previa designazione formale da parte del Delegato al trattamento, tratta dati personali per conto dell'Amministrazione regionale.

I compiti e le funzioni conseguenti a tale nomina sono indicati nel Regolamento 2016/679/UE e nell'Allegato A della DGR n. 596/2018.

Il trattamento avrà durata pari alla durata delle convenzioni tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi delle stesse il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti dei dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

#### Articolo 7 – Disposizioni finali

Viene convenuto tra le parti che le spese inerenti la presente convenzione come quelle relative ad eventuali ulteriori oneri riguardo alla stessa sono a carico della Regione.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

La presente convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 1 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986; è soggetta all'imposta di bollo a carico di Veneto Agricoltura come previsto dal DPR 642/72 e ss.mm.ii.

La presente convenzione, composta da 7 articoli, è dattiloscritta in \_\_\_ pagine.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Agricoltura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



7e291bdb

